

FOGLIO INFORMATIVO DILAZIONE DI PAGAMENTO DI CREDITI COMMERCIALI (DEBITORE CEDUTO)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca IFIS S.p.A.

Sede Legale via Terraglio, 63 – 30174 Venezia Mestre

Direzione Generale via Gatta, 11 – 30174 Venezia Mestre

www.bancaifis.it – T +39 041 5027511 F +39 041 5027555 – email: ifis@bancaifis.it

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia e Codice Fiscale 02505630109

Partita IVA 02992620274 Capitale Sociale Euro 53.811.095,00 i.v.

Iscritta all'Albo delle Banche al n.5508

Capogruppo del Gruppo bancario Banca IFIS S.p.A., iscritto all'albo dei Gruppi bancari

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, all'Associazione Bancaria Italiana, all'Associazione Italiana per il Factoring, a Factors Chain International

DATI e QUALIFICA del SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE	
Nome e cognome del soggetto che consegna il modulo al cliente	
Qualifica del soggetto che consegna il modulo al cliente (dipendente Banca IFIS Spa o altro)	
Nel caso di soggetto terzo iscritto ad albo o elenco, riportare gli estremi di detta iscrizione	

CHE COS'E' LA DILAZIONE DI PAGAMENTO DI CREDITI COMMERCIALI

Si tratta di un accordo mediante il quale al Debitore ceduto di una operazione factoring (di seguito Cliente) viene concessa una dilazione di pagamento rispetto alla scadenza originaria dei crediti oggetto di cessione, nei limiti del plafond di credito concesso sul Debitore ceduto e per un termine massimo come indicato in contratto. Tale dilazione è a titolo oneroso ed è relativa ai crediti di natura commerciale, oggetto di cessione alla Banca da parte del fornitore cedente (di seguito Fornitore), nell'ambito del rapporto di factoring che il medesimo ha in essere con la Banca.

L'accordo disciplina la durata della dilazione concessa dalla Banca, le modalità di pagamento e le condizioni economiche applicate dalla Banca al Cliente, nonché l'eventuale conferma della regolarità della fornitura ricevuta dal Fornitore (riconoscimento).

Le somme dovute dal Cliente potranno essere oggetto di specifica nota di liquidazione da parte della Banca e dovranno essere corrisposte nelle modalità specificate dal Cliente.

RISCHI A CARICO DEL CLIENTE

E' a carico del Cliente il rischio di modifica del tasso d'interesse sia a seguito di variazione unilaterale della Banca – fatti salvi in questo caso i diritti del Cliente previsti dalla normativa in materia di trasparenza dei servizi bancari e finanziari –, sia per la variazione dell'eventuale parametro di riferimento concordato per la determinazione del tasso d'interesse.

Nel caso di riconoscimento del credito, il Cliente rinuncia alla facoltà di opporre alla Banca ogni eventuale riserva, contestazione o quant'altro possa limitare e/o ridurre il pagamento dei crediti ceduti.

In caso di mancato pagamento dei crediti dilazionati alla data di scadenza prorogata è prevista l'applicazione di interessi per il ritardato pagamento nonché l'addebito della commissione di ritardato pagamento che si cumula con la commissione di gestione della dilazione.

Il mancato puntuale pagamento dei crediti dilazionati o degli interessi e commissioni può comportare, ad insindacabile giudizio della Banca, la revoca della dilazione e/o la decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186.c.c., con conseguente debenza degli interessi in misura di legge dalla scadenza originaria del credito fino al pagamento del

credito.

Inoltre, la Banca, a proprio insindacabile giudizio, potrà sospendere in qualsiasi momento la dilazione concessa al Cliente per un periodo massimo di giorni come espressamente pattuiti nell'accordo di dilazione di pagamento di crediti commerciali, nonché recedere in qualsiasi momento dall'accordo di dilazione

Eventuali varianti alle condizioni generali standard, anche in relazione a particolari settori merceologici o ad esigenze di personalizzazione del servizio, formano oggetto di specifici contratti.

Il tasso di interesse nominale annuo può essere fisso o variabile. In caso di tasso variabile lo stesso viene correlato ad un parametro di indicizzazione (quale ad esempio l'Euribor), convenzionalmente preso a riferimento e non influenzabile dalle parti contrattuali, maggiorato di uno "spread". Tale tasso varia in funzione dell'andamento del parametro di indicizzazione. Nei periodi in cui il parametro di indicizzazione dovesse assumere valore negativo allo stesso verrà convenzionalmente attribuito un valore pari a 0 (zero); per l'effetto, il tasso di interesse annuo nominale non potrà mai essere inferiore al valore dello spread pattuito con il cliente (cd. "tasso floor" o tasso minimo).

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- possibilità di variazioni del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza;
- in caso di tasso floor, il Cliente non potrà usufruire delle eventuali variazioni in diminuzione del tasso variabile al di sotto del tasso minimo.

CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICABILI AL SERVIZIO

N.b. le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (a favore del Cliente) o massima (a carico del Cliente).

TASSI E COMMISSIONI	
Tasso di interesse debitore nominale di dilazione	Tasso fisso in misura massima pari al 6,60% annuo con liquidazione mensile o trimestrale calcolato dalla data di scadenza originaria del credito fino alla data di scadenza della dilazione ovvero Tasso variabile in misura massima pari al 6,60% annuo indicizzato (es. Parametro di indicizzazione: Euribor 3M media mese + spread), con liquidazione mensile o trimestrale calcolato dalla data di scadenza originaria del credito fino alla data di scadenza della dilazione
Tasso di interesse debitore nominale per ritardato pagamento	Tasso fisso in misura massima pari al 6,60% annuo con liquidazione mensile o trimestrale calcolato dalla data di scadenza della dilazione del credito fino alla data di effettivo pagamento ovvero Tasso variabile in misura massima pari al 6,60% annuo indicizzato (es. Parametro di indicizzazione: Euribor 3M media mese + spread), con liquidazione mensile o trimestrale calcolato dalla data di scadenza della dilazione del credito fino alla data di effettivo pagamento
Criterio di calcolo interessi divisore 36500	Anno civile
Periodicità di liquidazione interessi (giorno di liquidazione degli interessi)	Mensile / trimestrale anticipata o posticipata, fine mese/fine trimestre
Commissione di dilazione (applicata sul valore nominale dello stesso)	1,00% massimo per ogni mese o frazione di durata del credito dilazionato, con liquidazione periodica mensile (fine mese) o flat

Commissione di ritardato pagamento rispetto alla scadenza della dilazione (costo aggiuntivo della dilazione in caso di inadempimento del debitore alla scadenza della dilazione del credito, applicato sul valore nominale del credito dilazionato)	1,00 % massimo per ogni mese o frazione di durata dei crediti dilazionati, applicata con liquidazione mensile (fine mese) sul valore nominale degli stessi, calcolata dalla data di scadenza della dilazione fino alla data di effettivo pagamento
GIORNI DI FRANCHIGIA	
Numero di giorni fissi/lavorativi, decorrenti dalla data di scadenza originaria del credito, durante i quali non sarà addebitata alcuna somma a titolo di interesse	0 giorni (fissi/lavorativi)

Si informa la Clientela che le convenzioni eventualmente in essere tra Banca IFIS S.p.A. e terzi soggetti segnalatori prevedono il divieto a carico di detti terzi di richiedere somme a qualsiasi titolo ai clienti segnalati. Il Cliente è comunque tenuto a non riconoscere in alcun caso compensi di qualsiasi sorta in favore di eventuali terzi che lo abbiano posto in relazione con la Banca o abbiano comunque procurato o agevolato tale relazione.

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, sono dovuti: il rimborso degli oneri sostenuti per spese bancarie, postali (incluse le spese di invio comunicazioni alla Clientela) imposta di bollo ed altre imposte, IVA se dovuta, ivi inclusi gli oneri relativi ad eventuali garanzie connesse, rilasciate da soggetti terzi.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio** (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge n. 108/1996 (c.d. "legge antiusura"), può essere consultato in filiale, nonché sul sito internet della banca www.bancaifis.it.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

E' facoltà delle parti recedere dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata all'altra parte, senza obbligo di motivazione né di preavviso.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

15 giorni

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (Via Terraglio 63, 30174 Venezia-Mestre, reclami@bancaifis.it, Fax +39 0415027555) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere a Banca IFIS S.p.A.;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06 674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

LEGENDA

Banca: indica Banca IFIS S.p.A. e le società del gruppo.

Cessione: indica il contratto mediante il quale il Fornitore trasferisce alla Banca i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti; alla cessione si applica la legge n. 52/91 nel caso dei crediti indicati sub a) e gli artt. 1260 ss., Codice civile nel caso dei crediti sub b).

Credito: indica:

- a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni e/o servizi;
- b) quanto il Fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso;

Commissione: compenso pattuito tra il Cliente e la Banca per il servizio di dilazione.

Debitore Ceduto/Cliente: indica la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al fornitore il pagamento di uno o più crediti e a cui la Banca accorda una dilazione di pagamento relativamente ai crediti oggetto di cessione;

Dilazione: indica la proroga dei termini di pagamento indicati nelle fatture rappresentative dei crediti ceduti che la Banca può concedere a titolo oneroso al Cliente.

Flat: una tantum, indica che la commissione viene applicata soltanto una volta al verificarsi della condizione che contrattualmente ne prevede la sua applicazione

Fornitore: indica l'impresa Fornitore cliente della Banca, cioè la controparte del contratto di cessione di crediti (factoring);

Franchigia: indica i giorni fissi o lavorativi, decorrenti dalla data di scadenza originaria del credito, durante i quali al Fornitore non sarà addebitata alcuna somma a titolo di interesse.

Frazione di mese: porzione del mese che, ai fini della determinazione ed applicazione delle commissioni dovute, viene equiparata al mese solare.

Interessi: indica il corrispettivo periodico dovuto dal Cliente alla Banca in ragione della concessione da parte di quest'ultima di una dilazione per il pagamento del debito o per il ritardo nel pagamento del credito dilazionato.

Mese o frazione di mese: da identificarsi con riferimento al mese solare

Parametro di indicizzazione: indice di riferimento del mercato monetario al quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale.

Spread: maggiorazione applicata al Parametro di indicizzazione.

Tasso floor: tasso d'interesse nominale annuo minimo applicato al rapporto, pari in ogni caso allo spread applicato al parametro di indicizzazione per la determinazione del tasso di interesse.

Mestre Venezia, 01/10/2018